



281/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 20 gennaio 2025,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bru-
no, l'Avv. Massimo Pallini per il ricorrente e
l'Avv. Andrea Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 79347 del
registro di Segreteria, promosso dall'ING. XX,

nato a omissis l' omissis ed ivi residente
in Viale omissis n. omissis, C.F.

omissis, elettivamente domiciliato in Roma,

Corso Vittorio Emanuele II n. 154, presso lo studio
del prof. avv. Massimo Pallini (CF.

PLMSM66E06H501P) che lo rappresenta e difende (fax

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

06 45439509; pec: studiopallini@pec.it),

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale:
MNGFPP64T25F158Q, P.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente -Ing. XX già dipendente del Comune di Roma, cessato dal servizio dal omissis e titolare di pensione di anticipata "quota 100" gestione CPDEL, iscrizione n. 70427763, liquidata con il sistema misto- ha impugnato l'atto n. RMF 103202000263 del 25.2.2020 di liquidazione della pensione - INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, nella parte in cui ha liquidato il trattamento pensionistico con applicazione del metodo misto, chiedendo di:

"2. Condannare l'INPS a calcolare il rateo pensionistico annuale dell'Ing. XX in misura pari ad € 86.609,88 annuali (pari ad € 6.662,30 per

tredici mensilità), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e, conseguentemente, condannare l'Istituto a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente e corrispondere il suddetto trattamento pensionistico nonché il differenziale del trattamento pensionistico non corrisposto dal omissis sino all'avvenuta regolarizzazione in misura pari ad € 861,86 mensili (per tredici mensilità) - pari ad € 11.204,16 annuali - o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

3. In via subordinata, previo accertamento, ove ritenuto, della illegittimità la nota dell'INPS, Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, Direzione Provinciale Roma Flaminio prot. n. INPS.7014.25/02/2020.0061835, ricevuta in data 3 marzo 2020 nonché l'atto INPS Gestione Dipendenti Pubblici, Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali n. RMF 103202000263 in essa contenuto e, in ogni caso, della responsabilità contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale dell'INPS, condannare l'Istituto a corrispondere all'Ing. XX, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 174.072,43 ovvero la diversa maggiore o minore somma

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

ritenuta equa e di giustizia.

Con vittoria di compenso professionale e spese, oltre accessori come per legge.

In via istruttoria, in caso di contestazione avversaria, si chiede sin d'ora ammettersi consulenza tecnica al fine di accertare il trattamento pensionistico dovuto ed il danno patrimoniale".

Il ricorrente ha dedotto:

- la spettanza del riscatto della laurea e del servizio militare, anche alla luce del principio di correttezza e buona fede dell'operato della p.a. e del legittimo affidamento. In particolare la domanda di riscatto della laurea era accolta con decreto n. 348 del 7/4/1993 del Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - e ove vi fosse stata una presunta "sovrapposizione" contributiva, anche solo parziale, tra il servizio militare e il periodo di laurea, l'Amministrazione avrebbe dovuto rappresentare all'Ing. XX la non integrale "utilità" del riscatto del corso di laurea. Il suddetto comportamento della P.A. avrebbe ingenerato nell'Ing. XX il legittimo affidamento di aver ottenuto, un vantag-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

gio contributivo di sei anni e tre mesi ed ha conseguentemente inciso anche sul suo "approccio" limitatamente al piano di dilazione dell'onere di riscatto del corso di laurea. Ove l'Ing. XX fosse stato reso edotto, sin da subito, del riconoscimento ai fini della misura di un periodo contributivo minore dei sei anni e tre mesi riconosciuti (in ragione della sovrapposizione contributiva contestatagli solo al momento della liquidazione del trattamento pensionistico), avrebbe potuto omettere il pagamento dei ratei, e quindi decadere dal riscatto, presentando una nuova domanda di riscatto alla luce del nuovo contesto normativo (introduzione della "legge Dini" e D.Lgs. n. D. Lgs. n. 184/1997);

- la definitività, del decreto n. 540 comunicato in data 23.5.1994, con cui è stato computato il servizio militare per un periodo di 1 anno e tre mesi, comporterebbe il diritto dell'Ing. XX a vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il calcolo della pensione con il sistema "ex retributivo" e il conseguente rateo pensionistico nella misura annua di € 86.609,88, come calcolato nell'elaborato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

peritale prodotto, oltre alla corresponsione del trattamento pensionistico ad oggi omesso. Tali conseguenze discendono dall'omesso riconoscimento, da parte dell'INPS di un periodo di 1 mese e 5 giorni ai fini contributivi, e dal non poter, conseguentemente, l'Ing. XX vantare al 31.12.1995, 18 anni di contribuzione utile ai fini del diritto e della misura e, quindi, dell'applicazione del sistema di calcolo misto in luogo di quello "ex retributivo";

- ove non possa affermarsi il diritto dell'Ing. XX all'ottenimento della prestazione previdenziale per effetto del consolidamento dell'atto amministrativo, il diritto ad essere risarcito del danno patrimoniale, in termini di lucro cessante, subito in conseguenza del descritto operato della P.A..

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente riportato quanto comunicato dalla Sede di Roma Tuscolano, nella relazione istruttoria:

"Il signor XX, risulta essere titolare di:

- 1) *pensione privilegiata di 8^ ctg. iscrizione n.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

16093776 conferita e liquidata dal Ministero della Difesa:

a seguito dell'acquisizione del D.M. 1/EI/644 del 2021, nella sua qualità di ordinatore secondario di spesa, l'Istituto ha provveduto a dare applicazione al provvedimento di pensione sulla rata di 03/2021 e sulla rata di 07/2021 a corrispondere quanto dovuto a titolo di I.I.S. e 13^{ma} mensilità in esecuzione della Sentenza della CdC n. 284/2021 che ne ha riconosciuto il diritto dalla decorrenza 01/11/2019.

2) pensione anticipata (ex-anzianità) iscr. n. 70427763 avente decorrenza 01/09/2019, liquidata con il sistema misto dalla sede INPS Roma Flaminio dove è stato inoltrato anche il ricorso amministrativo citato nel ricorso.

Si allega estratto contributivo del ricorrente dal quale si evince che il riconoscimento dei periodi di contribuzione "oggetto del contendere" intesi ad ottenere la liquidazione della pensione con il calcolo retributivo si sovrappongono." * * *

Nel merito l'Istituto ha dedotto:

- Decadenza dal diritto alla modificazione del trattamento ai sensi dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, applicabile al ricorrente quale ex dipendente degli Enti locali,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

iscritto alla CPDEL, che prevede per la modifica del trattamento un termine triennale; mentre a fronte del conferimento con provvedimento del 25 febbraio 2020, il ricorrente ha notificato all'Inps il presente ricorso solo nel settembre 2024 a distanza di oltre tre anni dalla cessazione e dopo 29 anni dall'emissione del decreto di riscatto;

- Carenza parziale di giurisdizione di Codesta Corte adita sulla domanda subordinata di risarcimento del presunto danno patrimoniale.
- Inammissibilità ed infondatezza. E' incontestato che il periodo di studi Universitari (dal 25 maggio 1977 al 24 maggio 1982) si sovrappone parzialmente con il servizio di leva (dal 20 aprile 1982 al 19 luglio 1983), e il resistente Istituto non poteva valutare ai fini del diritto a pensione il suddetto periodo di contribuzione coincidente. Pertanto nel provvedimento di conferimento della pensione è stato calcolato per intero il periodo di contribuzione versata (ossia il quinquennio corrispondente) al corso legale di laurea in ingegneria, per il quale era stato interamente versato l'onere di riscatto, e per la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

parte residua il periodo figurativo del servizio di leva (in particolare anni 1 mesi 1 giorni 25) per il quale l'interessato non aveva versato alcun onere;

- l'infondatezza della tesi di Parte attrice secondo cui l'applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (norma sopravvenuta) gli avrebbe consentito di far decorrere il quinquennio degli studi universitari da momento dell'iscrizione al corso di studi anziché a ritroso dal giorno della laurea, evitando così la sovrapposizione dei due periodi, giacchè la normativa che costituisce *ius superveniens*, in mancanza di espressa norma in deroga, in questo caso insussistente, non può avere applicazione retroattiva. Inoltre non è affatto certo che in caso di applicazione della nuova normativa l'interessato avrebbe potuto sortire effetti diversi da quelli conseguiti. Infondato anche l'assunto secondo cui l'interessato poteva avvalersi dell'art. 7 della L 15 febbraio 1995 n. 45, che regolava il riscatto del corso di studio per il personale dello Stato; norma quest'ultima neanche menzionata nel

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184;

- l'infondatezza della censura circa il presunto comportamento contrario alla buona fede ed alla correttezza della pubblica amministrazione che avrebbe ingenerato un affidamento sul conseguimento di un più ampio periodo di servizio riscattato e gli avrebbe impedito di rinunciare al riscatto già conseguito per ripresentare la domanda nella vigenza della normativa sopravvenuta. Contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente il principio di buon andamento in capo alle pubbliche amministrazioni non comporta un obbligo di queste ultime ad adoperarsi attivamente e spontaneamente in sostituzione del privato affinché quest'ultimo possa orientare le proprie scelte personale in relazione a possibili utilità future ed incerte. Quanto sopra, per quanto riguarda l'Inps, appare tanto più evidente laddove si consideri l'enorme quantità di prestazioni e servizi erogate dall'Istituto che si trova a gestire contemporaneamente milioni di prestazioni pensionistiche di ogni genere, trattamenti assistenziali quali invalidità civile (per i quali

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

gestisce anche la fase di accertamento del requisito sanitario) e assegni sociali, prestazioni di maternità e assegni familiari; trattamenti a sostegno del reddito e disoccupazione erogati sia ai lavoratori che alle imprese, redditi di cittadinanza ecc. Non appare pensabile che per ogni singolo utente di una di milioni di prestazioni erogate (nel caso che ci occupa la gestione del riscatto) il personale dell'Istituto già gravato da ingenti carichi di lavoro, possa svolgere un ruolo attivo di consulenza e/o intermediazione, a sostegno dell'interesse privato. Peraltro, le pratiche di riscatto sono state completate in data antecedente alla stessa istituzione dell'Inpdap, poi Inps, ed allorché non era ancora vigente la riforma pensionistica recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 che avrebbe introdotto nell'ordinamento presidenziale il criterio del calcolo contributivo e misto. Non appariva, quindi neanche ipotizzabile prognosticamene la rilevanza di alcuni mesi di coincidenza sull'anzianità complessiva di servizio all'epoca dell'emissione dei decreti. A ciò si aggiunga

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che una eventuale rinuncia del ricorrente ad avvalersi del periodo di riscatto di laura già riconosciuto con decreto avrebbe comportato la decadenza della domanda già presentata con la conseguenza che, in caso di nuova istanza, l'onere di riscatto sarebbe stato necessariamente ricalcolato con decorrenza dalla nuova domanda, ed alle condizioni anagrafiche e stipendiali possedute al momento della nuova istanza. Occorre poi considerare che anche l'eventuale possesso di un'anzianità superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, avrebbe comportato comunque l'adozione del sistema misto seppure a decorrere dalla data 1 gennaio 2012, e ciò in conseguenza dell'art 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetta riforma Fornero). Inoltre ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sarebbe stato necessario operare il cosiddetto doppio calcolo con attribuzione del trattamento meno favorevole. Tali circostanze (l'aumento dell'onere di riscatto e la necessità del doppio calcolo) rendono del tutto implausibile la quantificazione del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

danno come ipotizzata dal ricorrente, e calcolata in modo astratto e del tutto generico senza tenere conto delle successive disposizioni legislative;

- in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

concludendo per la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

4.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va scrutinata l'eccezione formulata dall'Inps di decadenza dal diritto alla modificazione del trattamento ai sensi dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, applicabile al ricorrente quale ex dipendente degli Enti locali, iscritto alla CPDEL.

L'eccezione è infondata.

Giova richiamare il dato normativo di cui all'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315 recante "Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli or-

dinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", che dispone:

"I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati.

La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

- a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;*
- b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:*
- c) siano acquisiti, ad iniziativa delle par-*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

ti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;
d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità."

In effetti la norma in tema di errore di fatto o di calcolo nel computo dei riscatti del servizio pone per (la revoca) o la modifica il termine triennale. Nella fattispecie, il ricorrente è titolare di pensione conferita con provvedimento del 25 febbraio 2020, ed ha notificato il presente ricorso l'11 marzo 2022, quindi tempestivamente.

2. Nel merito va disatteso il punto di domanda posto in via principale concernente il riconoscimento del riscatto della laurea e del servizio militare nella loro interezza -quindi senza la decurtazione del periodo di sovrapposizione- formulato alla luce del principio di correttezza e buona fede dell'operato della p.a. e del legittimo affidamen-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

to.

In questo senso, infatti, il dato normativo sia *ratione temporis* applicabile sia quello successivo che escludono la possibilità di valorizzare periodi già coperti da contribuzione.

Il legittimo affidamento del ricorrente fondato sulla circostanza che l'Inps non aveva tempestivamente rilevato e contestato la sovrapposizione temporale, non può comportare il superamento della disciplina normativa che pone un limite ben preciso alla facoltà di riscatto.

In questo senso, peraltro anche la condivisibile giurisprudenza richiamata dai difensori del ricorrente, secondo cui

"La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedurali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.” (Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, n.31954)

3. Con riguardo alla domanda posta in via subordinata, e volta ad ottenere il risarcimento del danno, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte dell'Inps.

In materia di controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, si estende a tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato. Tale giurisdizione comprende

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

non solo le domande relative all'accertamento del diritto alla pensione, all'anzianità contributiva e alla misura della pensione, ma anche quelle di accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari, di ripetizione degli importi versati in eccedenza, nonché le controversie relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sui ratei tardivamente corrisposti. La competenza giurisdizionale della Corte dei conti si estende inoltre alle domande risarcitorie conseguenti al ritardo nel riconoscimento e nel pagamento delle prestazioni pensionistiche, in quanto affidate al criterio di collegamento costituito dalla materia. Il rapporto pensionistico costituisce infatti l'elemento identificativo del petitum sostanziale, determinando l'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto, indipendentemente dall'entità del risarcimento richiesto e dai criteri di determinazione del danno invocati. Tale competenza non può essere esclusa nemmeno quando le controversie siano volte ad ottenere, in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardi-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

vamente corrisposti.

La giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti sull'intero rapporto pensionistico implica, , come diretta conseguenza il riconoscimento dell'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento di tutte le obbligazioni derivanti da tale rapporto. In questa ottica - oltre al danno derivante dal ritardo nell'adozione del provvedimento finale del trattamento di quiescenza, in quanto il semplice decorso del tempo è valutabile economicamente allorché riguardi prestazioni a contenuto patrimoniale - deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice contabile anche la domanda risarcitoria concernente l'asserito risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto al giusto procedimento amministrativo e da contatto sociale (in termini, Corte dei Conti - Regione Sicilia - Sez. Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 16 gennaio 2018, n. 8).

Ciò posto in ordine alla competenza giurisdizionale, si evidenzia che per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608). In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass., 20 maggio 2011, n. 11254)» (Così Cass. Civ. sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24632).

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte, sicchè la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. Civ., sez. IV, 8 marzo 2018, n. 5613).

Alla luce dei principi di diritto richiamati e:

- della rilevata legittimità -per le ragioni illustrate nel precedente punto- della nota dell'INPS, Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, Direzione Provinciale Roma Flaminio prot. n. INPS.7014.25/02/2020.0061835, e dell'atto INPS Gestione Dipendenti Pubblici, Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali n. RMF 103202000263;
- delle condivisibili argomentazioni offerte sul punto dall'Inps resistente e nella parte in fatto riportate;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

non si reputa che possa ritenersi integrata alcuna delle tipologie di responsabilità risarcitorie prospettate da Parte attrice.

Neanche si pone un problema restitutorio per il periodo (di 1 mese e 5 giorni) non considerato dall'Inps, essendo stato il riscatto relativo al servizio di leva a carico della Cassa Pensioni dipendenti Enti Locali.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

4. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
20 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
10.06.2025
10:07:09
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03